

COMUNE DI BELFIORE
Provincia di Verona

REGOLAMENTO COMUNALE
PER AUTORIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE
DELLA PUBBLICITA' PER IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA'
ED IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato: delibera Consiglio Comunale n. del

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Emilio Scarpari

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Scopi e contenuti del Regolamento pag. 4
- Art. 2 Ambito di applicazione pag. 4
- Art. 3 Autorizzazione comunale impianti pubblicitari pag. 4
- Art. 4 Imposta e diritti comunali pag. 4
- Art. 5 Tipologie e definizione dei mezzi pubblicitari pag. 4
- Art. 6 Determinazione visibilità degli impianti dalle strade pag. 6
- Art. 7 Impianti pubblicitari soggetti ad autorizzazione pag. 6
- Art. 8 Registro delle autorizzazioni pag. 6
- Art. 9 Criteri relativi agli impianti per le pubbliche affissioni e le affissioni dirette pag. 6

CAPO II – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI

- Art. 10 Autorizzazione pubblicità permanente pag. 7
- Art. 11 Scadenza e rinnovo autorizzazione – Subentro e revoca pag. 8
- Art. 12 Cambio bozzetto pubblicitario pag. 9
- Art. 13 Autorizzazione targhe e vetrofanie pag. 9
- Art. 14 Autorizzazione pubblicitaria temporanea pag. 9
- Art. 15 Autorizzazione pubblicità sonora – Modalità – Limiti e divieti pag. 10
- Art. 16 Autorizzazione segnaletica pag. 10

CAPO III – CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

- Art. 17 Preinsegne, segnali turistici e di territorio pag. 11
- Art. 17 bis Deroghe pag. 13
- Art. 18 Insegne pag. 13
- Art. 19 Bacheche pag. 14
- Art. 20 Espositori nelle vetrine pag. 14
- Art. 21 Cartelli e altri mezzi pubblicitari pag. 14
- Art. 22 Targhe e Vetrofanie pag. 14
- Art. 23 Distributori carburanti pag. 14
- Art. 24 Impianti pubblicitari abbinati a servizi pag. 15
- Art. 25 Pubblicità temporanea pag. 15
- Art. 26 Pubblicità temporanea – Striscioni pag. 15
- Art. 27 Pubblicità temporanea – Locandine e standardi pag. 15
- Art. 28 Pubblicità temporanea – Segno orizzontale reclamistico pag. 16
- Art. 29 Pubblicità temporanea – Pubblicità nei cantieri pag. 16
- Art. 30 Pubblicità temporanea – Cartelli vendesi/affittasi pag. 16
- Art. 31 Pubblicità temporanea – Spettacoli circensi pag. 16
- Art. 32 Pubblicità temporanea – Carrelli a vela pag. 16
- Art. 33 Pubblicità temporanea – Segnaletica provvisoria per manifestazioni o eventi pag. 16
- Art. 34 Pubblicità temporanea – Pubblicità fiere e luna park pag. 17
- Art. 35 Pubblicità temporanea – Apertura nuove attività pag. 17

CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 36 Pubblicità in luoghi sottoposti a tutela particolare pag. 17
- Art. 37 Caratteristiche degli impianti non luminosi pag. 17
- Art. 38 Caratteristiche degli impianti luminosi pag. 17
- Art. 39 Posizionamento degli impianti fuori dei centri abitati pag. 17
- Art. 40 Posizionamento degli impianti dentro i centri abitati pag. 17
- Art. 41 Manifestazioni o eventi del Comune pag. 18
- Art. 42 Pubblicità sui veicoli pag. 18
- Art. 43 Sorgenti luminose pag. 18
- Art. 44 Proiezioni luminose pag. 18
- Art. 45 Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse pag. 18

CAPO V – OBBLIGHI

- Art. 46 Obblighi del titolare dell'autorizzazione pag. 19
- Art. 47 Targhetta di identificazione pag. 19

CAPO VI – SANZIONI

Art. 48 Sanzioni amministrative pag. 19

Art. 49 Sanzioni accessorie pag. 19

CAPO VII – IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 50 Disposizioni generali pag. 20

Art. 51 Presupposto e soggetto passivo dell'imposta pag. 20

Art. 52 Tariffe pag. 20

Art. 53 Riduzioni d'imposta pag. 20

Art. 54 Esenzioni pag. 20

CAPO VIII – AFFISSIONI

Art. 55 Superficie degli impianti per le affissioni pag. 20

Art. 56 Modalità per le affissioni pag. 21

Art. 57 Affissioni d'urgenza, notturne e festive pag. 21

Art. 58 Affissioni fuori degli appositi spazi pag. 21

Art. 59 Tariffe pag. 21

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 Norme transitorie pag. 22

Art. 61 Norme finali pag. 22

Art. 62 Entrata in vigore pag. 22

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 SCOPI E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità nell'ambito del territorio comunale e sulle strade, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285), del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme relative alla pubblicità si applicano alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso qualsiasi forma di comunicazione visiva o acustica, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, nell'ambito del territorio comunale.

2. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art. 3 AUTORIZZAZIONE COMUNALE IMPIANTI PUBBLICITARI

1. L'effettuazione di particolari forme di pubblicità e l'installazione, anche temporanea, di impianti pubblicitari nel territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzata secondo le disposizioni del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi eventuali diritti di terzi, nonché qualsiasi nullavola o eventuale autorizzazione di competenza di altre autorità o enti.

Art. 4 IMPOSTA E DIRITTI COMUNALI

1. La pubblicità, entro l'ambito del territorio comunale, si effettua a diretta cura degli interessati previa la prescritta autorizzazione dell'Ente competente, ove prevista, e comporta, per il solo fatto della sua diffusione o esposizione, il pagamento della relativa imposta comunale.

2. In mancanza della prescritta autorizzazione comunale e nel caso in cui l'interessato proceda o abbia comunque ugualmente proceduto all'esposizione, lo stesso è in ogni caso tenuto a corrispondere il relativo tributo e la pubblicità è da considerarsi abusiva a tutti gli effetti, rendendosi applicabili le sanzioni ed i provvedimenti previsti dal Codice della Strada, dal presente Regolamento e dal D. Lgs. n. 507/1993.

Art. 5 TIPOLOGIE E DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Il presente articolo disciplina la determinazione delle tipologie e relative definizioni dei mezzi pubblicitari, come di seguito specificato:

- a) **Insegna di esercizio:** Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
- b) **Preinsegna:** Scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;

- c) Sorgente Luminosa: Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
- d) Cartello: Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- e) Manifesto: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta;
- f) Striscione: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta;
- g) Locandina: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta;
- h) Stendardo: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta;
- i) Segno Orizzontale Reclamistico: Consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- j) Impianto pubblicitario di servizio: Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
- k) Impianto di Pubblicità o Propaganda: Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività, e non individuabile, secondo le altre definizioni, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina, stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
- l) Pubblicità Fonica o Sonora: Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alla forme di cui sopra, in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce;
- m) Impianti per Affissioni: Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai Cartelli o Altri Impianti, esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di Manifesti. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta;
- n) bacheca: Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta;

- o) Proiezione Luminosa: Consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate;
- p) Segnaletica stradale pubblicitaria: È costituita dalle preinsegne ovvero da ogni ulteriore "Segnaletica di Indicazione", così come definita all'art. 39 del Codice della Strada, realizzata mediante l'installazione di idoneo segnale stradale, contenente il nome o il simbolo o altra similare iscrizione relativa alla ditta cui si riferisce;
- q) Targa: Scritta presso l'ingresso della sede dell'attività a cui si riferisce, utilizzabile su una sola facciata in aderenza alla struttura;
- r) Vetrofania: Pellicola adesiva da posizionare sulle vetrine;
- s) Carrelli vela;
- t) Palloni frenanti e simili.

2. I mezzi pubblicitari di cui al presente Regolamento sono definiti "luminosi", quando, sia per luce propria, sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata. Sono considerati analoghi ai "luminosi" anche quegli impianti caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi o lampadine e similari, che mediante controllo elettronico, elettromeccanico, comunque programmato, permettano la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma variabile.

Art. 6 DETERMINAZIONE VISIBILITA' DEGLI IMPIANTI DALLE STRADE

1. Si definisce in "vista della strada" quando, pur essendo collocato lontano dalla sede stradale ed anche se in area privata, l'impianto pubblicitario risulta visibile dalla stessa.

Art. 7 IMPIANTI PUBBLICITARI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

1. Gli impianti pubblicitari per il quali è richiesta l'autorizzazione all'installazione, così come definiti al precedente art. 5 del Regolamento, sono di seguito indicati: - Insegna di esercizio - Preinsegna - Cartello - Altro Impianto di Pubblicità e Propaganda - Bacheca - Espositori nelle vetrine - Scritte su tende parasole (ove consentite) - Pubblicità Temporanea - Pubblicità Fonica o Sonora - Striscioni - Locandine e standardi - Pubblicità Sanitaria - Impianti pubblicitari di servizio - Targhe - Vetrofanie - Segni orizzontali reclamistici.-

Art. 8 REGISTRO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. È istituito un Registro delle autorizzazioni comunali per impianti pubblicitari rilasciate per l'installazione degli impianti pubblicitari.

2. Tale registro è tenuto a cura dell'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, e nello stesso sono annotate in ordine cronologico le autorizzazioni rilasciate con una sommaria indicazione dell'impianto pubblicitario autorizzato.

Art. 9 CRITERI RELATIVI AGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Ogni centro abitato, come definito nell'art. 3 del Codice della Strada, esistente nel territorio comunale deve essere dotato di:

- a) impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica;
- b) impianti per l'affissione di messaggi di natura commerciale;
- c) impianti per le affissioni dirette.

2. La superficie degli impianti di cui alle precedenti lettere a) e b) sono in misura proporzionale agli abitanti.

3. Nel caso di allargamento dei centri abitati, per realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, le dotazioni degli impianti dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale.

4. Per gli impianti per le pubbliche affissioni, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, non si applicano le distanze minime previste dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ma si applicano le disposizioni del presente Regolamento. Si osservano comunque le disposizioni di cui all'art. 23, comma 1, del Codice della Strada: a tal fine, ogni installazione di impianto per pubbliche affissioni in deroga alle disposizioni di cui all'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, deve essere oggetto di apposita valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Si osservano comunque, senza deroga alcuna, le seguenti prescrizioni:

a) divieto di installazione in corrispondenza delle intersezioni;

b) divieto installazione in curva ed in tutti gli altri casi di cui all'art. 51, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

c) in prossimità delle intersezioni, sui rami delle stesse interessati da stop, dare precedenza, semafori o altre situazioni similari, le quali comunque rendono possibile il verificarsi di file di veicoli in attesa, può essere stabilito un limite di distanza caso per caso, secondo le modalità di cui al presente comma;

d) divieto di installazione in corrispondenza degli attraversamenti pedonali ed in prossimità degli stessi;

e) per gli impianti grande formato (poster), non si applica alcuna deroga alle disposizioni del Codice della Strada.

5. Rientrano fra gli impianti per le pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, permettano l'affissione di manifesti e supportino tabelle adatte a contenere manifesti, aventi dimensioni uguali o comunque multiple del modulo di cm. 70x100.

6. A seconda della loro dimensione gli impianti sono così ripartiti:

a) tabelle monofacciali, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al lato più lungo della tabella ed al piano stradale;

b) tabelle bifacciali, costituite da tabelle del tipo di cui alla precedente lettera a), supportate da strutture metalliche di adeguata sezione, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare la stabilità statica al manufatto;

c) impianti grandi formati (poster), prevalentemente destinati ad affissioni di natura commerciale, la cui parte tabellare destinata all'affissione può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300, realizzati con idoneo materiale resistente alle intemperie e sollecitazioni, che possono essere collocati in aderenza a pareti ovvero su palificazioni di sezione adeguata ad assicurarne la stabilità statica, in tal caso anche in posizione bifacciale.

7. Le caratteristiche degli impianti destinati alle affissioni dirette gestite dai privati sono stabilite in analogia a quelle indicate dal presente articolo per gli impianti destinati alle pubbliche affissioni.

8. Gli impianti destinati alle affissioni dirette gestite da privati sono forniti e collocati a cura degli stessi e per la loro collocazione e gestione, il Comune individua il contraente mediante gara ad evidenza pubblica.

9. Per l'ammissione alla gara, oltre ai requisiti di legge, il Comune può introdurre ulteriori vincoli aggiuntivi.

CAPO II RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI

Art. 10 AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' PERMANENTE

1. La domanda per l'autorizzazione comunale all'installazione di un impianto di pubblicità o propaganda è presentata, in carta resa legale, al SUAP presso l'Unione dei Comuni Verona Est.

2. La domanda deve contenere: a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale o partita I.V.A.; b) tipologia dell'impianto pubblicitario per il quale si richiede l'autorizzazione; c) indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'installazione.

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) documentazione tecnica, in duplice copia, composta da:

a.1) planimetria e altra documentazione indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto (a tale scopo si dovrà produrre una fotografia o similare, formato minimo cm. 9 x cm. 12, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico, ed una fotografia dove venga individuato l'ambiente circostante nonché il contesto architettonico del quale l'edificio fa parte);

a.2) elaborato tecnico, dal quale risultino il prospetto e la sezione in scala dell'impianto pubblicitario, realizzato in modo tale da rendere comunque leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime, con indicazione dei colori che si intendono adottare;

a.3) relazione tecnica descrittiva degli elaborati di cui sopra, con particolare riferimento ai materiali, ai colori, forme etc.;

a.4) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;

a.5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;

a.6) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario, o di tutti i messaggi previsti se trattasi di messaggi variabili;

a.7) una planimetria in scala 1:100 o 1:200 dove viene individuato il manufatto pubblicitario con indicate le distanze dal limite della carreggiata stradale, da altri manufatti pubblicitari perpendicolari e da segnali stradali, nonché le distanze dalle intersezioni e dalle curve. Tale planimetria dovrà rappresentare 50 mt. prima e 50 mt. dopo il manufatto stesso, per la verifica del rispetto delle distanze;

a.8) una sezione in scala adeguata a rappresentare la strada sino al limite esterno del confine stradale, ambo i lati, in corrispondenza dell'impianto pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione, rappresentando le modalità di ancoraggio al suolo del medesimo.

4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

5. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. L'eventuale ritardo nel rilascio non è da considerarsi quale silenzio-assenso.

6. L'autorizzazione deve essere ritirata entro 60 giorni dalla data di comunicazione per il ritiro della stessa. In caso contrario la pratica viene automaticamente archiviata, senza ulteriore provvedimento e dovrà, eventualmente, essere ripresentata una nuova domanda.

Art. 11 SCADENZA E RINNOVO AUTORIZZAZIONE SUBENTRO – REVOCA

1. L'autorizzazione ha validità per cinque anni ed è rinnovabile a richiesta, da presentarsi circa 60 giorni prima della scadenza. In caso contrario l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta e dovrà eventualmente essere presentata una nuova domanda con tutti i documenti necessari alla stessa. Se alla scadenza non viene rilasciata l'autorizzazione di rinnovo l'eventuale proseguimento del pagamento del tributo non può in ogni caso sostituire l'autorizzazione e conseguentemente i manufatti saranno da considerarsi a tutti gli effetti abusivi, rendendo applicabili le sanzioni previste dal Codice della Strada.

2. Alla scadenza dell'autorizzazione o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi mezzi pubblicitari, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del soggetto

interessato. Qualora non si ottemperi a questo obbligo, vi provvede il Comune ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, con rivalsa per le spese sostenute nei confronti del titolare dell'autorizzazione scaduta di validità.

3. Nel caso di spostamento di sede dell'attività, l'interessato non ha più titolo per mantenere in opera le insegne d'esercizio autorizzate presso il precedente luogo, per cui l'autorizzazione si intende automaticamente revocata.

4. In caso di subentro nell'attività, l'autorizzazione già rilasciata manterrà la sua validità fino alla scadenza, purché le insegne rimangano invariate e che il titolare del subentro comunichi le sue generalità.

5. La dichiarazione di cessazione di mezzi pubblicitari, presentata a qualsiasi titolo, comporta l'automatica revoca della relativa autorizzazione comunale e l'eventuale ricollocamento dei medesimi, deve essere richiesto con una nuova istanza in bollo, in conformità del presente Regolamento.

6. Alla scadenza dell'autorizzazione potrà essere eseguita da parte del Comune l'immediata copertura con la scritta "pubblicità abusiva". Tale procedura potrà essere eseguita anche su tutti i manufatti mai autorizzati.

7. In caso di modifica dell'assetto viabilistico, sono revocabili le autorizzazioni pubblicitarie già concesse.

Art. 12 CAMBIO BOZZETTO PUBBLICITARIO

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione decorsi almeno tre mesi, intenda variare il messaggio riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve richiedere una nuova autorizzazione, allegando il nuovo bozzetto, con esclusione della documentazione già agli atti della precedente domanda di autorizzazione. Entro 30 giorni l'ufficio competente è tenuto a rilasciare l'autorizzazione, decorsi i quali si intende rilasciata.

Art. 13 AUTORIZZAZIONE TARGHE E VETROFANIE

1. Per l'installazione di targhe, ai fini dell'autorizzazione, la domanda deve essere corredata solo dalla seguente documentazione: a) bozzetto relativo al messaggio pubblicitario ed alla indicazione sul posizionamento; b) dichiarazione di proprietà dello stabile su cui l'impianto sarà installato o dichiarazione di consenso del proprietario; c) documentazione fotografica; d) planimetria indicante il luogo esatto dove si intende collocare la targa.

2. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

3. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito entro 60 giorni.

Art. 14 AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA TEMPORANEA

1. Per l'effettuazione della pubblicità temporanea deve essere richiesta l'autorizzazione.

2. La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima del previsto posizionamento. Eventuali domande pervenute non in tempo utile (30 giorni) potranno essere archiviate con obbligo di comunicazione e qualora i manufatti venissero comunque posizionati saranno considerati abusivi e quindi passibili delle sanzioni previste dal Codice della Strada e/o dal presente Regolamento, anche se corrisposto il tributo di pubblicità previsto.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) planimetria indicante il luogo esatto ove si intende collocare l'impianto;

b) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario (nel caso di lancio di iniziative commerciali e manifestazioni o spettacoli, il messaggio dovrà riportare l'esatto periodo della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa commerciale;

- c) autodichiarazione con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità;
 - d) planimetria in scala 1:100 o 1:200 dove viene individuato il manufatto pubblicitario con indicate le distanze dal limite della carreggiata stradale, da altri manufatti pubblicitari perpendicolari e da segnali stradali, nonché le distanze dalle intersezioni e dalle curve. Tale planimetria dovrà rappresentare 50 mt. prima e 50 mt. dopo il manufatto stesso, per la verifica del rispetto delle distanze;
 - e) una sezione in scala adeguata a rappresentare la strada sino al limite esterno del confine stradale, ambo i lati, in corrispondenza dell'impianto pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione, rappresentando le modalità di ancoraggio al suolo del medesimo.
3. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Art. 15 AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' SONORA MODALITA' – LIMITI E DIVIETI

1. La domanda per l'autorizzazione all'effettuazione di pubblicità sonora è presentata in carta legale al Comune.
2. La domanda deve contenere
 - a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale;
 - b) indicazione della tipologia di pubblicità fonica o sonora per la quale si richiede l'autorizzazione;
 - c) testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere diffuso;
 - d) periodo di effettuazione della pubblicità;
 - e) estremi del veicolo con il quale sarà effettuata la pubblicità;
 - f) in caso di forme diverse, descrizione delle modalità di effettuazione della pubblicità.
3. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
4. L'ufficio competente riceve, esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni.
5. La pubblicità fonica o sonora mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installati su veicoli o effettuata in forme diverse, sulle strade o in luoghi all'aperto, come definita all'art. 5 del presente Regolamento, è assoggettata a preventiva autorizzazione del Comune ai sensi del presente articolo.
6. L'effettuazione della pubblicità fonica di cui al precedente comma è autorizzata ai sensi dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e nel rispetto delle relative limitazioni previste dal Piano di zonizzazione acustica.
7. L'autorizzazione e l'attestazione del pagamento dell'imposta devono essere esibiti a richiesta degli agenti autorizzati.
8. La pubblicità fonica dentro i centri abitati è consentita negli orari previsti dal Piano di zonizzazione acustica.
9. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'Ente proprietario della strada, mentre all'interno dei centri abitati, dal Comune.
10. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24/07/1975, n. 130 e successive modifiche e/o integrazioni.
11. È vietata la pubblicità sonora nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, dalle sedi di uffici pubblici, scuole, chiese e cimiteri, fissando il limite di 100 mt. dagli edifici interessati.
12. In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle norme vigenti.

Art. 16 AUTORIZZAZIONE SEGNALETICA

1. L'installazione di segnaletica stradale pubblicitaria, così come definita all'art. 5, del presente Regolamento, sulle strade di competenza del Comune ai sensi del Codice della Strada, è soggetta ad autorizzazione. La segnaletica stradale pubblicitaria è soggetta ad applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
2. Per l'installazione della segnaletica stradale di cui al precedente comma deve essere richiesta l'autorizzazione.
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) planimetria in scala 1:2000 indicante il luogo esatto ove si intende collocare il segnale stradale e planimetria indicante il luogo dove ha sede l'attività segnalata;
 - b) una planimetria in scala 1:100 o 1:200 dove viene individuato il manufatto pubblicitario con indicate le distanze dal limite della carreggiata stradale, da altri manufatti pubblicitari perpendicolari e da segnali stradali, nonché le distanze 20 mt. dalle intersezioni e dalle curve. Tale planimetria dovrà rappresentare 50 mt. prima e 50 mt. dopo il manufatto stesso, per la verifica del rispetto delle distanze;
 - c) una sezione in scala adeguata a rappresentare la strada sino al limite esterno del confine stradale, ambo i lati, in corrispondenza dell'impianto pubblicitario per il quale si chiede l'autorizzazione, rappresentando le modalità di ancoraggio al suolo del medesimo.
 - c) bozzetto a colori del segnale stradale pubblicitario; d) dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo su cui il segnale sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e sarà realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno o del luogo di posa e della spinta del vento, onde garantirne la stabilità.
4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
5. L'ufficio competente riceve, esamina la domanda e rilascia l'autorizzazione entro 60 giorni.

CAPO III CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Art. 17 PREINSEGNE, SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO

1. È vietato l'utilizzo di segnaletica stradale pubblicitaria in modo difforme da quanto stabilito nel presente Regolamento.
2. La corretta applicazione della segnaletica stradale pubblicitaria, presuppone l'efficiente e puntuale organizzazione della segnaletica stradale in generale, con particolare riguardo alla toponomastica e numerazione delle strade.
3. In generale, per la segnaletica stradale pubblicitaria, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) è vietata l'apposizione di segnaletica stradale pubblicitaria nelle intersezioni;
 - b) è autorizzata l'apposizione di segnaletica stradale pubblicitaria in prossimità delle intersezioni, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992);
 - c) per i gruppi di segnali si osservano le dimensioni e quantità previste dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
4. La finalità di tale segnaletica non risulta essere la pubblicizzazione di attività economiche, ma la segnalazione di quelle che, per loro connotazione, ne hanno necessità in ambito stradale, al fine di agevolare la loro individuazione, migliorando quindi il deflusso del traffico veicolare.
Le preinsegne:
 - a). possono essere installate solo se l'attività segnalata risulta essere regolarmente insediata e nel raggio di 5 km dalla sede o dalla unità locale dell'azienda;

b). non possono essere collocate sugli stessi pali utilizzati per la segnaletica stradale, ma devono disporre di appositi supporti.

Le preinsegne destinate ad indicare le attività ricettive con scritte nere su sfondo bianco, saranno posizionate su una struttura indipendente, quando non vi è la possibilità dovranno essere organizzate in un'unica struttura, posizionate partendo dall'alto con le preinsegne a sfondo bianco e poi quelle a sfondo nero.

La collocazione delle tabelle di preinsegna, regolari per forma, e dimensione, deve essere organizzata secondo l'ordine di seguito indicato conforme al combinato disposto dell'art. 134, comma 1 e dell'art. 128, comma 8 del DPR. N.495/92. Dovranno essere omogeneamente posizionate partendo dall'alto verso il basso, prima le insegne con freccia direzionale posta in direzione diritta, poi tutte quelle che indicano di svoltare a sinistra, ed a seguito tutte quelle che indicano di svoltare a destra.

Tutte le preinsegne ed i corrispettivi supporti, devono essere contrassegnati da apposita targhetta d'identificazione posta sul retro con incisi i seguenti dati:

- Amministrazione rilasciante
- Soggetto titolare
- Numero dell'autorizzazione
- Data di scadenza

Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe all'interno dei centri abitati, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti. Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati è fissata dal Regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada.

L'ubicazione delle preinsegne fuori dai centri abitati è effettuato nel rispetto delle indicazioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada DPR 495/1992 art. 51, commi 2, 3, 4, 6 e 13 riportate nella tabella seguente.

Le misure indicate in grassetto e corsivo sono stabilite in applicazione dell'art. 23, comma 6, del Nuovo Codice della Strada.

Distanze in metri, applicate nel senso delle singole direttrici di marcia	fuori dai centri abitati strade extraurbane C con lim <50Km/h		dentro i centri abitati zona A centro storico		dentro i centri abitati zona B area residenziale		dentro i centri abitati zona C area industriale		Il posizionamento fuori e dentro i centri abitati e lungo le strade ove è consentita l'installazione è comunque sempre vietato ne seguenti punti:
	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	Perp.	Parall.	
Dal limite della carreggiata	3 m		1,5 m	1 m	1,5 m	1 m	1,5 m	1 m	a) Su corsie esterne alle carreggiate, su cunette
Da altri cartelli pubblicitari tranne insegne d'esercizio	100 m		25 m	10 m	20 m	10 m	15 m	5 m	b) In corrispondenza delle intersezioni (tranne all'interno dei centri abitati) *
Dai segnali di pericolo prescrizione	prima	250 m	30 m	10 m	20 m	10 m	20 m	2 m	c) Lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva e la corda tracciata tra i due punti di tangenza
	dopo	150 m							
Dai segnali di indicazione	prima	150 m	25 m	2 m	20 m	2 m	20 m	2 m	d) Sulle scarpate sovrastanti la carreggiata con pendenze > a 45°
	dopo	100 m							
Dal punto di tangenza delle curve	prima	100 m	25 m	10 m	20 m	10 m	20 m	10 m	e) In corrispondenza di raccordi verticali
	dopo	250m							
Dalle	prima	100 m	25 m	*	20 m	*	20 m	*	f) su ponti e sottoponti

intersezioni e impianti semaforici	dopo	200 m									stradali
--	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Art. 17 bis - * Deroghe

1. In considerazione del fatto che le preinsegne devono anche svolgere la funzione di avviamento veicolare, nell'ambito del centro abitato viene consentita la collocazione in prossimità delle intersezioni, purché il posizionamento sia parallelo al senso di marcia, non costituisca intralcio alla visibilità generale e degli altri dispositivi segnaletici, e che sia nel rispetto delle esigenze di sicurezza.
2. Fuori dai centri abitati, nel caso in cui lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di preinsegne, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. Le preinsegne non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. La collocazione particolare di impianti di preinsegne su suolo pubblico (marciapiedi, piste ciclabili, ecc...) non deve in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei pedoni e dei ciclisti o comunque interferire con le aree e gli spazi di circolazione a loro destinati, si dovrà garantire lo spazio sufficiente per il transito di una carrozzina per disabili, ovvero minimo 1,20 m e salvaguardando la corsia del doppio senso di marcia per i velocipedi.
4. Per le attività non facenti parte di zone industriali, commerciali o artigianali ben definite potranno essere autorizzate preinsegne di cui all'art. 47, comma 2 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.
5. Tutti i segnali di cui al presente articolo sono da considerarsi a tutti gli effetti pubblicità.
6. Nel caso in cui esistano preinsegne regolarmente autorizzate ed installate, non potranno essere autorizzati ulteriori impianti di tale tipologia a distanza inferiore a 50 mt. In tal caso i nuovi impianti potranno essere autorizzati nello stesso sito di quelli già esistenti ed in abbinamento agli stessi.

Art. 18 INSEGNE DI ESERCIZIO

1. L'esposizione di insegne dovrà essere effettuata in conformità delle previsioni urbanistiche. È comunque vietato l'utilizzo di striscioni come insegna.
2. Le dimensioni delle insegne d'esercizio non possono essere superiori ai 6 mq se poste in aderenza per tutta la superficie al fabbricato.
3. Negli esercizi commerciali e nei fabbricati industriali e artigianali di grandi dimensioni, le insegne d'esercizio poste in aderenza per tutta la superficie ai fabbricati dovranno essere proporzionate alla facciata di pertinenza delle singole attività e possono raggiungere la superficie di 20 mq. Qualora la superficie della facciata di pertinenza dell'edificio sia superiore ai 100 mq è possibile incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq, fino al limite di 50 mq.
4. Le insegne d'esercizio poste non in aderenza al fabbricato o a bandiera non possono avere dimensioni superiori ai 5 mq., salvo quanto previsto dalle previsioni urbanistiche.
5. Per attività di grandi dimensioni, aventi superficie superiore a 500 mq, potranno essere valutate dimensioni eccedenti i limiti di cui al precedente comma, fino ad un limite massimo di 20 mq, inserendo l'insegna in un progetto di riqualificazione del fronte strada corrispondente (es. formazione di aiuole, fontane, etc.).
6. Le insegne di capannoni/immobili in genere ubicati in zone industriali, artigianali, commerciali poste sullo stesso edificio o su facciate appartenenti ad edifici aventi le stesse caratteristiche architettoniche, dovranno

avere le medesime altezze (altezza da terra, altezza del pannello di fondo o del cassonetto) ed essere in linea tra loro mantenendo la stessa altezza massima.

7. All'interno delle zone industriali, artigianali e commerciali le insegne d'esercizio possono essere collocate anche sui tetti degli edifici cui si riferiscono. Nel caso di più insegne le stesse dovranno avere le medesime altezze ed essere in linea tra loro, mantenendo la stessa altezza massima.

8. Le insegne d'esercizio all'interno dei centri abitati, poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o ad una distanza non inferiore a 2 mt. dalla carreggiata non devono rispettare le distanze previste dall'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992.

9. Dentro e fuori dai centri abitati, lungo o in vista delle strade, è assolutamente vietata l'installazione di insegne d'esercizio ed altri mezzi pubblicitari luminosi a luce intermittente.

Art. 19 BACHECHE

1. Esclusivamente all'esterno del centro storico possono essere autorizzate bacheche per l'esposizione delle offerte giornaliere, settimanali, etc. dei supermercati o attività similari, nell'area di pertinenza dell'attività.

2. I manufatti potranno essere installati su due pali o aderenti alla parete dell'edificio e di dimensioni massime di mq. 3.

3. Le bacheche dovranno essere in ferro, alluminio o materiali similari.

Art. 20 ESPOSITORI NELLE VETRINE

1. All'interno delle vetrine potranno essere autorizzati espositori dove inserire volantini di annunci o offerte variabili delle agenzie viaggi, agenzie del lavoro, etc..

2. Gli espositori potranno essere strutture autonome posizionate all'interno delle vetrine visibili dall'esterno oppure vetrofanie con apposite tasche porta volantini.

Art. 21 CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

1. Gli impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, collocati nei centri abitati, devono avere un periodo di variabilità non inferiore a dieci secondi.

2. I mezzi pubblicitari luminosi o illuminati non possono avere un'intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato e non devono in ogni caso provocare abbagliamento, nel rispetto comunque della normativa vigente sull'inquinamento luminoso.

3. Nelle zone consentite, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli posti ad almeno 2 mt. dalla carreggiata non devono rispettare le distanze previste dall'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, rispettando comunque una distanza tra di loro di almeno 25 mt. Sono vietati cartelli pubblicitari esposti su edifici, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32 (pubblicità nei cantieri).

4. Lungo la stessa via non possono essere autorizzati cartelli pubblicitari posizionati affiancati tra di loro.

5. I cartelli pubblicitari, all'interno dei centri abitati ed entro i tratti di strada per i quali è imposto un limite di velocità non superiore ai 50 km. orari, non devono superare la superficie di 3 mq.

6. I palloni frenati o simili sono consentiti solamente in occasione delle tradizionali manifestazioni, limitatamente nell'area dove le stesse si svolgono.

Art. 22 TARGHE E VETROFANIE

1. Lo strumento urbanistico può stabilire particolari disposizioni, cui dovranno attenersi gli interessati all'installazione di targhe, relativamente alle caratteristiche delle stesse, dei materiali, delle modalità di apposizione e quant'altro ritenuto utile ai fini del decoro ed arredo urbano.

2. L'esposizione delle stesse è soggetta ad autorizzazione.

Art. 23 DISTRIBUTORI CARBURANTI

1. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di una insegna di esercizio o marchio per l'individuazione dell'area di distribuzione carburanti. La struttura di sostegno deve essere infissa nell'area privata. La suddetta disposizione si applica anche per il collocamento di un ulteriore manufatto se disgiunto dall'insegna, recante l'indicazione dei prezzi dei carburanti.
2. Fuori dai centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
3. All'interno dei centri abitati la superficie complessiva dell'insegna d'esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, fissi e temporanei, non potrà superare l'8% della superficie dell'area della stazione di servizio. L'esposizione di forme pubblicitarie temporanee deve trovare collocazione totalmente all'interno dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti sul fronte strada.

Art. 24 IMPIANTI PUBBLICITARI ABBINATI A SERVIZI

1. Nel caso di impianti pubblicitari abbinati a servizi per gli utenti della strada, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, comma 8, e del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. Sono considerati servizi per gli utenti: orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, toponomastica, etc.
3. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali recante uno spazio pubblicitario di superficie inferiore a 2 mq. non si applicano le distanze previste dall'art. 51, comma 4, del D.P.R. n. 495/1992.
4. Per i restanti impianti pubblicitari di servizio le distanze previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 sono dimezzate, sempre che non pregiudichino la visibilità dei segnali stradali e la circolazione.
5. Gli impianti pubblicitari di servizio devono attenersi a quanto stabilito dallo strumento urbanistico.
6. Nelle aiuole comunali potrà essere autorizzata la posa, in deroga al Codice della Strada, di piccole targhe pubblicitarie delle dimensioni massime di cm 60x30 ad un'altezza massima dal suolo di 20 cm, di identificazione dell'attività a fronte della sistemazione e manutenzione delle aiuole stesse. Tali manufatti dovranno distare almeno cm 50 dalla carreggiata.

Art. 25 PUBBLICITA' TEMPORANEA

1. È definita pubblicità temporanea la pubblicità effettuata con i mezzi pubblicitari, come definiti all'art. 5, del presente Regolamento, di seguito indicati: - Striscione; - Locandina; - Stendardo; - Segno orizzontale reclamistico; - Pubblicità nei cantieri; - Cartelli vendesi/affittasi; - Pubblicità spettacoli circensi; - Carrelli vela; - Segnaletica pubblicitaria per manifestazioni; - Pubblicità fiere e luna-park.

Art. 26 PUBBLICITA' TEMPORANEA – STRISCIONI

1. La pubblicità effettuata mediante striscioni è consentita unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli, in conformità all'art. 51, comma 10, del D.P.R. 495/1992 e quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
2. Gli striscioni, in caso di attraversamento di strade, dovranno essere collocati ad un'altezza tale da non interferire con quella massima stabilita per i veicoli dal Codice della Strada, nonché essere fissati solo ad appositi ancoraggi; avendo cura di fissare gli striscioni, oltre che ai lati, alla corda di acciaio superiore mediante appositi ganci. È vietato in ogni caso l'ancoraggio degli striscioni a supporti come semafori, impianti di arredo urbano o stradale, altri impianti di pubblicità, monumenti etc.

Art. 27 PUBBLICITA' TEMPORANEA – LOCANDINE E STENDARDI

1. La pubblicità effettuata mediante locandine e stendardi è disciplinata dall'art. 51, comma 10, del D.P.R. n. 495/1992 ed è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali ed è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. A tal fine il bozzetto esposto dovrà fare specifico riferimento al periodo suddetto. Non potranno essere autorizzati più di tre periodi nell'arco dell'anno solare alla stessa ditta reclamizzata ed il singolo periodo non potrà superare un mese di esposizione.

Art. 28 PUBBLICITA' TEMPORANEA SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

1. La pubblicità effettuata mediante segni orizzontali reclamistici è disciplinata dall'art. 51, comma 9, del D.P.R. n. 495/1992.

Art. 29 PUBBLICITA' TEMPORANEA – PUBBLICITA' NEI CANTIERI

1. Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature, è consentita l'esposizione di messaggi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere per una superficie massima di 3 mq. ciascuno. Quelli pubblicizzanti la compravendita e l'affittanza, sia per gli edifici in costruzione che in ristrutturazione, devono avere una superficie per facciata non superiore a 5 mq. Se posti in modo perpendicolare al senso di marcia dei veicoli dovranno rispettare tutte le distanze previste dal Codice della Strada, del Regolamento di attuazione e dal presente Regolamento. Se posti parallelamente non dovranno rispettare le suddette distanze.

2. Nel Centro Storico sono vietati.

3. Sulle pareti delle armature prospicienti il suolo pubblico, nonché sulle pareti dei ponteggi, steccati, recinti per qualunque uso costruiti, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune la facoltà di collocare appositi pannelli per l'affissione di manifesti.

4. Per gli edifici privati, la domanda di autorizzazione deve espressamente indicare gli estremi della pratica edilizia. L'autorizzazione avrà validità fino a 6 mesi dopo la fine dei lavori. In ogni caso massimo 3 anni.

Art. 30 PUBBLICITA' TEMPORANEA – CARTELLI VENDESI/AFFITTASI

1. L'installazione di cartelli vendesi/affittasi si intendono autorizzati con il pagamento dell'eventuale tributo, purché la superficie non sia superiore ad 1/4 di mq. e possono essere collocati su serrande, cancellate, porte dell'immobile oggetto di locazione o compravendita e comunque non sui prospetti.

Art. 31 PUBBLICITA' TEMPORANEA – SPETTACOLI CIRCENSI

1. La pubblicità di spettacoli circensi sarà autorizzata ai sensi dell'art. 51, comma 10 (promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli), anche su suolo pubblico, senza l'individuazione dell'esatta ubicazione. La collocazione dovrà rispettare in ogni caso quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. E' vietata comunque la collocazione su pali della luce, semafori o su paline di segnaletica.

Art. 32 PUBBLICITA' TEMPORANEA – CARRELLI A VELA

1. La pubblicità effettuata tramite carrelli vela è autorizzata provvisoriamente per il lancio di iniziative commerciali o per la pubblicizzazione di manifestazioni o spettacoli. Il bozzetto dovrà obbligatoriamente riportare il relativo periodo. Potrà essere anche autorizzata per pubblicità elettorale.

Art. 33 PUBBLICITA' TEMPORANEA SEGNALETICA PROVVISORIA PER MANIFESTAZIONI O EVENTI

1. La segnaletica provvisoria per manifestazioni non dovrà assolutamente essere posta sui pali della segnaletica comunale e sulle paline semaforiche. Potrà essere posta sui pali della segnaletica autorizzata ad altre ditte anche se supera il limite di sei segnali sullo stesso impianto. Nella domanda si dovrà indicare obbligatoriamente il periodo della manifestazione e sarà autorizzata la posa una settimana prima del periodo suddetto fino a 24 ore dopo. Data la provvisorietà dell'esposizione i segnali potranno essere di materiali meno pregiati, ma tali da assicurare la stabilità. Le scritte dovranno essere stampate e di chiara lettura (non a mano libera). Le dimensioni dovranno essere il più possibile contenute, in modo da non ostacolare sia il traffico veicolare che pedonale.

Art. 34 PUBBLICITA' TEMPORANEA – PUBBLICITA' FIERE E LUNA PARK

1. Per la pubblicità effettuata all'interno delle aree di fiere e luna park inerenti espositori o sponsor, il pagamento dell'eventuale tributo sostituisce l'autorizzazione, sempre nel rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

Art. 35 PUBBLICITA' TEMPORANEA – APERTURA NUOVE ATTIVITA'

1. In caso di apertura di nuove attività commerciali, artigianali, industriali, etc., potrà essere autorizzato un manufatto temporaneo (massimo 3 mesi) delle dimensioni massime di 3 mq. per indicare la prossima apertura dell'attività stessa. Tale manufatto potrà essere anche in materiale tipo "striscione", posizionato anche su recinzioni o balconi, purché ben ancorato. Potranno essere valutate dimensioni maggiori in funzione delle dimensioni della facciata di pertinenza.

CAPO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 36 PUBBLICITA' IN LUOGHI SOTTOPOSTI A TUTELA PARTICOLARE

1. Nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi tipo salvo quanto previsto dall'art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004 e dovrà essere prodotta l'eventuale documentazione necessaria.

Art. 37 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI NON LUMINOSI

1. Le caratteristiche degli impianti non luminosi, dentro e fuori i centri abitati, sono determinate ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e del presente Regolamento.

Art. 38 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI LUMINOSI

1. Dentro i centri abitati si applicano le stesse disposizioni previste dall'art. 50 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada per gli impianti luminosi collocati fuori dai centri abitati e comunque in conformità alle disposizioni vigenti sull'inquinamento luminoso.

Art. 39 POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI FUORI DEI CENTRI ABITATI

1. Per il posizionamento degli impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51, commi 2, 3, 5 e 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 40 POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DENTRO I CENTRI ABITATI

1. Per il posizionamento degli impianti pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, dentro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali in considerazione di particolari situazioni di carattere non

transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, si osservano le disposizioni di cui all'art. 51, commi 3, 4, 5 e 6, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti pubblicitari, sempre che siano garantite le esigenze di sicurezza della circolazione: in tale caso le deroghe possono essere concesse previa nulla osta vincolante della Polizia Locale.

Art. 41 MANIFESTAZIONI O EVENTI DEL COMUNE

1. Lungo ed in vista delle strade e piazze, anche del Centro Storico, è consentito il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari contenenti informazioni relative alle manifestazioni promosse od organizzate dal Comune di Belfiore e da enti od associazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune, ovvero per eventi che a giudizio dello stesso, rivestano carattere di pubblico interesse sotto il profilo culturale e sociale. L'informazione può essere accompagnata da un messaggio commerciale di modeste dimensioni. Sulla determinazione di organizzazione della manifestazione, verrà approvata la tipologia e l'ubicazione dei suddetti mezzi pubblicitari, esercitando, ove ritenuto necessario, il potere di deroga previsto dall'art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 42 PUBBLICITA' SUI VEICOLI

1. L'effettuazione di pubblicità sui veicoli è ammessa senza necessità di specifica autorizzazione, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle specifiche norme di legge e quelli relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

2. Il soggetto passivo è pertanto tenuto all'effettuazione della dichiarazione ed alla conservazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta. Tale documentazione dovrà essere esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 43 SORGENTI LUMINOSE

1. Per l'installazione di sorgenti luminose, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, non è richiesta una specifica autorizzazione.

2. Alle stesse si applicano i criteri generali di cui all'art. 23, comma 1, del Codice della Strada e delle vigenti normative in materia di inquinamento luminoso.

Art. 44 PROIEZIONI LUMINOSE

1. Per l'effettuazione di pubblicità mediante proiezioni luminose, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, non è richiesta una specifica autorizzazione.

2. Alle stesse, qualora vengano effettuate sulle strade o in vista di esse, si applicano le disposizioni previste per le sorgenti luminose.

Art. 45 SPOSTAMENTO O RIMOZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per motivi di riordino ambientale, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato 30 giorni prima. Nei casi in cui il materiale da rimuovere impedisca l'inizio o il proseguimento di lavori ed in particolare di opere pubbliche, l'ordine di rimozione può essere immediato e assunto con apposita ordinanza.

2. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione, né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

3. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico dell'Ente richiedente l'interesse pubblico.

CAPO V OBBLIGHI

Art. 46 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione all'installazione di un impianto pubblicitario è assoggettato agli obblighi di cui all'art. 54, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

2. Nel caso di impianti luminosi il titolare dell'autorizzazione dovrà essere in possesso della certificazione tecnica attestante la sicurezza dell'impianto elettrico a norma di legge e il rispetto della normativa vigente sull'inquinamento luminoso.

Art. 47 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

1. Su ogni impianto pubblicitario deve essere apposta, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica o scritta indelebile di modeste dimensioni ed in posizione facilmente leggibile (nel caso di insegne poste ad altezza superiore a 3 mt. dovrà essere posizionata in una posizione visibile dell'edificio, o sulla struttura di sostegno ad altezza d'uomo), sulla quale vanno incisi i seguenti dati di riconoscimento: - amministrazione rilasciante; - soggetto titolare; - numero dell'autorizzazione; - data di scadenza.

2. La targhetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

CAPO VI SANZIONI

Art. 48 SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal vigente Codice della Strada.

2. Per quanto non previsto dal Codice della Strada si applicheranno le sanzioni amministrativa previste dal D.Lgs. n. 267/2000 art. 7 bis a partire da € 25,00 ad € 500,00 per ogni mezzo pubblicitario.

3. La giunta ha facoltà, nell'ambito degli importi di cui al precedente comma, di stabilire specifiche sanzioni in relazione a particolari ipotesi regolamentari, nonché di determinare se esse siano a cifra fissa o entro un limite minimo e massimo, immediatamente conciliabili o non immediatamente conciliabili.

4. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese ai sensi dell'art. 23 del vigente Codice della Strada.

Art. 49 SANZIONI ACCESSORIE

1. Le sanzioni accessorie per le violazioni al presente Regolamento fanno riferimento alle norme previste dal vigente Codice della Strada.

2. I supporti (tralicci di sostegno, pali, zanche, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni e relative pertinenze) degli impianti pubblicitari abusivi devono essere rimossi dal trasgressore unitamente alla pubblicità. L'ordine di rimozione comporta l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

3. In caso di installazione abusiva, il Comune, indipendentemente dalla procedura di rimozione e dall'applicazione delle sanzioni amministrative, provvederà ad effettuare la tempestiva copertura della

pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, anche con scritte “pubblicità abusiva” e/o “pubblicità non autorizzata su impianto abusivo”, ovvero la rimozione dei manifesti abusivi, procedendo successivamente al recupero delle somme dovute, rifacendosi, ove non possibile altrimenti, anche nei confronti dei committenti del messaggio pubblicitario.

4. Ove il responsabile dell'esposizione abusiva non adempia al pagamento delle spese nel termine indicato nella richiesta, al debito relativo si applicherà la procedura per la riscossione coattiva.

5. La restituzione del manufatto sarà effettuata ai sensi dell'art. 23 comma 13 quater 1. Decorso inutilmente il suddetto termine, i mezzi pubblicitari saranno considerati abbandonati ed il Comune ne potrà decidere l'utilizzo o la distruzione, ponendo nel secondo caso, a carico del trasgressore le spese di smaltimento e distruzione.

6. Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire in pristino lo stato delle cose e dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

7. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

CAPO VII IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 50 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulle pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuato nelle forme e nei modi previsti dal vigente Testo Unico – Regolamenti entrate comunali.

2. L'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 51 PRESUPPOSTO E SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. Gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 507/1993 delineano gli elementi identificativi del tributo.

2. Sono oggetto dell'imposta i messaggi visivi ed acustici ricollegabili direttamente ad un interesse economico reale, attraverso i quali venga promossa la richiesta di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 52 TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dalla Giunta Comunale, salve diverse indicazioni di legge, e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 53 RIDUZIONE D'IMPOSTA

1. La tariffa dell'imposta di pubblicità è ridotta della metà per le fattispecie previste all'art. 16 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 54 ESENZIONI

1. Oltre alla fattispecie prevista all'art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993 è esente dal tributo ogni mezzo pubblicitario di manifestazioni proprie del Comune o dei soggetti dallo stesso patrocinati.

CAPO VIII AFFISSIONI

Art. 55 SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, in conformità al disposto dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs n. 507/1993, viene stabilita in un minimo di mq. 50 in relazione alla popolazione residente ed al rapporto di mq. 15 ogni 1.000 abitanti; essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico.
2. La Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio tributi o dell'eventuale concessionario, è competente a rideterminare le superfici e le localizzazioni degli impianti, previo parere ed esame da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con la Polizia Locale.
3. La superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni viene così ripartita: - alle affissioni di natura istituzionale 10%; - alle affissioni prive di rilevanza economica 10%; - alle affissioni di carattere commerciale 70%; - alle affissioni riservate ai soggetti di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 507/1993 10%.
4. La Giunta, previa formale richiesta può consentire l'effettuazione diretta di affissioni da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 507/1993. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti al Comune, l'applicazione del tributo non esclude il pagamento di eventuali canoni.
5. Gli impianti dovranno essere sempre tenuti in buono stato di manutenzione, pena la revoca dell'autorizzazione.
6. Sono confermate le localizzazioni, i quantitativi e le tipologie degli impianti per affissioni già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 56 MODALITA' PER LE AFFISSIONI

1. Tutto il materiale da affiggere deve essere consegnato ovvero spedito, franco di ogni spesa, al Concessionario incaricato. Le richieste di affissioni saranno effettuate secondo l'ordine cronologico di ricevimento accompagnate dalla ricevuta del versamento dei relativi diritti, tenendo distinte le richieste per la propaganda commerciale da quelle di altro tipo. Sono fatti salvi ulteriori termini e modalità stabiliti dal Concessionario.
2. Non è consentita alcuna forma di compensazione tra gli importi versati per le affissioni poi annullate e quelli per successive richieste di affissioni.
3. Tutto il materiale esposto a cura del Comune e dei privati, negli spazi di loro pertinenza, dovrà essere contrassegnato da un timbro apposto dal Concessionario, indicante il periodo di affissione, anche nei casi di esenzione dal tributo.

Art. 57 AFFISSIONI D'URGENZA, NOTTURNE E FESTIVE

1. Le affissioni aventi carattere d'urgenza, effettuate durante le ore notturne o nei giorni festivi, potranno avvenire con le modalità previste dal D.Lgs. n. 507/1993.
2. A dette richieste si potrà aderire solo compatibilmente con le disponibilità di spazi e personale e per i casi di motivate, urgenti esigenze di interesse generale.

Art. 58 AFFISSIONI FUORI DEGLI APPOSITI SPAZI

1. Nessuna forma di affissione può avvenire fuori degli appositi spazi, a tale scopo destinati dalla Giunta Comunale.
2. Qualsiasi altra esposizione di manifesti, locandine, cartelli e simili, che avvenga all'interno di ambienti pubblici o aperti al pubblico, ovvero sulle vetrine, effettuata da parte degli interessati, rientra, quando consentita, nella disciplina della pubblicità.

Art. 59 TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni deve essere corrisposto, contestualmente alla richiesta del servizio, il diritto previsto dalla legge, come determinato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 52 del presente Regolamento.
2. Alla corresponsione del diritto per le pubbliche affissioni sono solidalmente obbligati, oltre al committente, la persona, la ditta, l'ente, o i terzi, nel cui interesse l'affissione è stata effettuata.
3. Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri enti coobbligati.

Art. 60 NORME TRANSITORIE

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa alla scadenza della relativa autorizzazione a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Art. 61 NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle normative vigenti.
2. Viene abrogata ogni altra norma regolamentare comunale incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 62 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore immediatamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio.